

VADEMECUM IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La presenza di dati personali negli atti e nei documenti sottoposti ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza amministrativa impone opportune valutazioni da parte degli Enti.

Come prima cosa è importante distinguere le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per **finalità di trasparenza** da quelle che regolano **forme di pubblicità per altre finalità** (es. pubblicità legale). In particolare gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza" sono quelli indicati dal D. lgs. n. 33/2013. (Cfr. Allegato A al D. lgs. n. 33/2013 che individua la "struttura delle informazioni sui siti istituzionali")

Ciò premesso è opportuno ricordare alle strutture che propongono una deliberazione o che adottano una determina di verificare che l'inclusione nel testo di dati personali sia realmente necessaria per le finalità proprie di ciascun provvedimento, ricordando che generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza non possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico **divieto di diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute** o i dati dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di **disagio economico-sociale** degli interessati. (art. 2 *septies*, comma 8, del Codice Privacy; art. 26, c. comma 4, D. lgs. 33/2013).

Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione.

Tra i dati personali, oltre ai dati giudiziari, maggiori cautele si devono adottare quando si trattano **categorie particolari di dati personali («dati sensibili»)** che rivelino:

- Origine razziale o etnica
- Opinioni politiche
- Credi religiosi o filosofici
- Associazione a sindacati
- Dati genetici
- Dati biometrici con lo scopo di identificare in modo esclusivo una persona fisica
- Dati che riguardano la salute o la vita sessuale e/o l'orientamento sessuale di una persona fisica

Ebbene, in conformità ai principi di protezione dei dati, anche i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali in modo da escluderne il trattamento, qualora le finalità perseguite siano raggiungibili anche mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo nei casi di necessità (cd. principio di "minimizzazione dei dati")

La "**diffusione**" di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" da parte dei "soggetti pubblici" - è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo. Laddove l'amministrazione riscontri l'**esistenza di un obbligo normativo** che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario **selezionare i dati personali** presenti in tali atti e documenti,

verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni. Si ricorda che è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui presenza in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza o di pubblicità perseguita nel caso concreto. Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è **vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici**. Si pensi, a fini esemplificativi, che vanno evitate indicazioni come: "erogazione ai sensi della legge 104/1992"; "soggetto portatore di handicap"; "anziano non autosufficiente"; "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"; "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria".

Gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la **massima attenzione** nella **selezione dei dati personali da utilizzare** sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

In proposito, si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome). In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti. Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

Ciò premesso, di seguito riassumiamo le principali indicazioni da seguire per gestire conformemente alle normative vigenti le pubblicazioni per finalità di trasparenza o per altre finalità.

La PA prima di procedere con la pubblicazione di atti e documenti deve:

- 1) **individuare il presupposto di legge o di regolamento** che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
- 2) **verificare**, caso per caso, se ricorrono i **presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni e dati personali** contenuti;
- 3) **non diffondere/pubblicare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici**;

- 4) non pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati
- 5) **procedere con l'anonimizzazione dei dati: tale misura, è bene ribadirlo, non si ottiene sostituendo il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali;**
- 6) non procedere con la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria.

Di seguito alcuni esempi pratici differenziati per tematiche tratti dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante Privacy (GPDP, LG n. 243 del 14 maggio 2014) e da recenti sanzioni a PA italiane.

Curricula professionali

Non si deve procedere con la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, l'editor per la trasparenza/autorizzato al trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). **Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.**

Dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari

Risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado – previo però **oscuramento**, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle **informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati** (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

Corrispettivi e compensi

Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinando tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Graduatorie concorsi / prove selettive / progressioni di carriera

Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare oggetto di pubblicazione, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento). In altre parole, debbono essere pubblicate esclusivamente le **graduatorie definitive dei vincitori** di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati. Vi è un'eccezione per gli Enti sanitari per gli incarichi di livello superiore al Direttore di SC.

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

Il comma 2 dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 prevede che vi è l'**obbligo di pubblicazione** degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati soltanto se di importo superiore a mille euro.

Tuttavia, è lo stesso D. Lgs. n. 33/2013 che individua una serie di **LIMITI all'obbligo di pubblicazione** di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- a) di importo complessivo **inferiore** a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- b) di importo **superiore** a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare **informazioni relative allo stato di salute**" (art. 26, comma 4, D. lgs. n. 33/2013; nonché art. 2-*septies*, comma 8, del Codice Privacy);
- c) di importo **superiore** a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare **informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati**" (art. 26, comma 4, D.lgs. n. 33/2013).

Maggiori dettagli sono reperibili nelle [Faq predisposte dal Garante Privacy](#) e nelle "[Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati](#)" disponibili anche nella intranet aziendale.